



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. n. 275/XIX Sess.18

Ai Presidenti degli Ordini territoriali
degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Informativa sulla conversione in legge (L. 24 luglio 2018 n. 89), con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"

Caro Presidente,

lo scorso 25 luglio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge di conversione (L. 24 luglio 2018 n. 89), con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", e contestualmente, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in cui solleva alcune criticità, ha chiesto espressamente al Governo un intervento a stretto giro per "riconduurre a maggiore efficacia la disciplina in questione".

La Rete delle Professioni Tecniche – grazie anche al fattivo contributo delle Federazioni e degli Ordini territoriali degli ingegneri delle Regioni coinvolte dagli eventi sismici– ha partecipato attivamente alla fase di conversione del citato decreto-legge, ed in data 13 giugno u.s. una delegazione della Rete Professioni Tecniche è stata audita dalla Commissione Speciale del Senato.

Siamo lieti di comunicarTi che **molte delle proposte avanzate dalla Rete in sede di audizione**, in particolare in merito alla necessità di una disciplina uniforme per i procedimenti di riallineamento delle lievi difformità edilizie, per interventi in edifici con difformità relative a periodi antecedenti gli eventi sismici e per interventi strutturali finalizzati alla ricostruzione nelle zone dichiarate sismiche, **si trovano per la gran parte recepite nel c.d. decreto terremoto**.

Cogliamo l'occasione per informarTi anche che alcuni organi di stampa hanno riportato non fedelmente le criticità evidenziate dal Presidente Mattarella. Infatti **le perplessità del Presidente riguardano unicamente l'art. 7, L. 24 luglio 2018 n. 89**, che sostituisce integralmente l'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, di cui si riporta il contenuto nella sua nuova formulazione:

"Art. 8-bis (Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)

1. Fatte salve le norme di settore in materia antisismica e di tutela dal rischio idrogeologico, sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere o i manufatti o le strutture realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari, o loro parenti entro il terzo grado, usufruttuari o titolari di diritti reali

di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 e dichiarati inagibili, in luogo di soluzioni abitative di emergenza consegnate dalla protezione civile, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. La disposizione di cui al primo periodo si applica a condizione che le predette opere o manufatti o strutture consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di opere, di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, che siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee, anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista dal medesimo articolo 6, comma 1, lettera e-bis), e siano realizzati in sostituzione, temporanea o parziale, di un immobile di proprietà o in usufrutto o in possesso a titolo di altro diritto reale o di godimento, destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile. Entro novanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono alla demolizione o rimozione delle opere o manufatti o strutture di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi, ad eccezione dei casi in cui, in base ad accertamenti eseguiti da uffici comunali, siano state rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; sono fatti salvi il rispetto della cubatura massima edificabile nell'area di proprietà privata, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell'edificio esistente dichiarato inagibile, e la corresponsione dei contributi di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. **2. Fermo restando l'obbligo di demolizione o rimozione della struttura prefabbricata o amovibile e di ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 1, limitatamente al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio distrutto o danneggiato, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.**

3. Le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono inefficaci.

4. In caso di inadempimento delle attività di demolizione previste dal presente articolo, alle medesime provvede il comune nel cui territorio è stato realizzato l'intervento, a spese del responsabile della realizzazione delle opere o dei manufatti o delle strutture (.....).

I profili critici evidenziati dal Presidente riguardano, in particolare, le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 del menzionato articolo, ovvero la circostanza per cui abitazioni abusive non vengano sanzionate in ragione della situazione di emergenza. Il rischio sottolineato dal Presidente, qualora non venga specificata meglio la disposizione, è che tali abitazioni, ad oggi "temporanee", si trasformino poi in seconde abitazioni, mantenendo però di fatto i profili di abusivismo che le caratterizzano.

Contrariamente da quanto riportato da alcuni organi di stampa, invece, non è stato oggetto delle osservazioni del Presidente della Repubblica il nuovo articolo 1-sexies rubricato "Disciplina relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione od i riparazione degli edifici privati".


Non necessita, quindi, di un intervento correttivo la disposizione secondo cui
“ 1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di segnalazione certificata di inizio attivita' nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformita' da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, puo' presentare, contestualmente alla domanda di contributo, segnalazione certificata di inizio attivita' in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 37, comma 4, nonche' all'articolo 93 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione. E' fatto, in ogni caso, salvo il pagamento della sanzione di cui al predetto articolo 37, comma 4, il cui importo non puo' essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l'abuso, calcolato in base alla procedura di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la percentuale di cui al comma 2-ter dell'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e' elevata al 5 per cento (...)”.

Alla luce di quanto detto, Ti chiediamo di divulgare attraverso il sito dell'Ordine ed in altri modi che riterrai opportuni, presso gli iscritti, la presente circolare informativa.

Cordiali saluti.

CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Angelo Valsecchi



IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano



Allegati: LEGGE 24 luglio 2018, n. 89 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Lettera del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Giuseppe Conte